

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno

1. La definizione e le caratteristiche del diritto commerciale

Il modello di regolamentazione giuridica romana dei fatti legati al commercio sopravvive nell'Alto Medioevo prima di essere profondamente mutato dalle nuove realtà economiche e sociali dei secoli dall'XI in poi, nei quali si impone la così detta «rivoluzione commerciale». Se a questo momento si fissa il punto convenzionale di inizio di un ramo speciale del diritto, lo *ius mercatorum*, all'estremo opposto il Codice commerciale francese del 1807 si individua come limite cronologico finale della prima fase di un processo che, se pure presenta interne articolazioni – prima fra tutte la statualizzazione in Età moderna – rimane sostanzialmente unitario. Sia che si parli di regolamentazione del fenomeno del commercio nel mondo romano oppure, utilizzando un significato più ampio del termine, di «diritto commerciale romano», è certo che solo dal XII secolo è individuabile un ramo autonomo del diritto, costituito da norme diverse da quelle con cui, fino ad allora, è stato regolato lo scambio dei beni.

Il problema definitorio si risolve, quindi, in rapporto al diritto civile, sia nel mondo romano che in quello medievale e moderno, e negli stessi termini la questione si riproporrà nel XIX secolo di fronte alle idee di unificazione del diritto privato, volte a disconoscere l'autonomia del diritto commerciale.

Partendo da questi presupposti sembra corretta la definizione di Galgano, secondo cui «il diritto commerciale appare ... l'insieme delle 'speciali' regole del commercio che, nelle diverse epoche storiche, la classe mercantile ha direttamente fondato o ha preteso dallo Stato»¹.

Da essa, infatti, emerge la caratteristica identificante di questo diritto, cioè la sua «specialità», che ne fa, secondo Ascarelli, «un diritto autonomo di classe, professionale, frutto della consuetudine dei mercanti, con una giurisdizione speciale fondata sull'autonomia corporativa; diritto frutto della consuetudine e dell'autonomia corporativa dei commercianti e perciò solo a

* Pubbl. in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 333-345.

¹ F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976, p. 11.

questi applicabile. Perciò appunto le regole relative sono applicabili secondo un criterio soggettivo; seguono nella loro applicabilità la competenza della magistratura mercantile »².

Accanto alla « specialità » si usa collocare anche la caratteristica della « universalità » che, al di là degli usi ideologici a cui si è prestata ed ancora si presta, vuole mettere in evidenza l'esistenza di un mercato di distribuzione dei prodotti che oltrepassa i confini delle entità politiche, spesso nel Medioevo molto ridotte, e necessitato ad attingere a regole diverse, quali sono quelle forgiate in via consuetudinaria dagli stessi mercanti. Tali fonti raccolgono, pertanto, il risultato concreto di comportamenti generali e unitari o, se vogliamo, « universali ».

2. *Il diritto del commercio nell'Alto Medioevo*

Come si è già detto è dato storiografico ormai acquisito che soltanto dal XII secolo sia individuabile un autonomo diritto commerciale. Per chi prenda le mosse, cronologicamente, dalla fine convenzionale dell'Evo antico, si ripropone una situazione che, pur mutata profondamente rispetto ai secoli precedenti nei suoi aspetti politici, economici e sociali, rimane inalterata quanto alla collocazione giuridica dei rapporti di scambio: anche nell'Alto Medioevo, infatti, non esiste alcuna speciale regolamentazione per il commercio, ma solo fonti sparse e frammentarie, a testimoniare relazioni mercantili scarse e difficili.

È stata peraltro abbandonata la posizione di una vecchia storiografia che collegava alle invasioni barbariche una completa rottura con la civiltà economica dell'Impero romano. Pur senza arrivare all'eccesso opposto di sopravvalutare l'entità degli scambi commerciali del periodo, è possibile collegare le scarse notizie riguardanti le merci ed i mercanti in un quadro che, pur in carenza di elementi quantitativi, possa smentire l'idea che la classe mercantile si fosse totalmente estinta. Lopez ha individuato varie figure di uomini d'affari: mercanti di corte, mercanti per le abbazie, commercianti all'ingrosso di generi alimentari, commercianti al dettaglio di merci manufatte, venditori ambulanti, venditori di schiavi e importatori di generi orientali di prima necessità. Sono certo pochi e non specializzati, ma rappresentano un significativo indizio della vitalità di tanti tipi di commercio. Un'altra importante spia sono le condanne canoniche contro gli usurai che,

² T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano 1962³, p. 9.

da una parte, provano la presenza dei prestatori di danaro e, dall'altra, producono una lenta emersione di forme contrattuali finalizzate ad aggirare i divieti: talune, come il prestito marittimo, sono di derivazione romana, altre, come la commenda, di originale creazione medievale³. Questa lenta ricerca di nuovi strumenti operativi si coglie soprattutto nell'Europa del Sud, di tradizione bizantina, ma anche nelle zone più espressamente feudali appare, dopo il IX secolo, qualche timido segnale di inversione di tendenza. La pratica giuridica germanica è limitata ad affari commerciali elementari, come permuta, comperie in contanti e prestiti su pegno, e la stessa legislazione carolingia si riduce a prevedere misure di polizia in campo monetario, doganale o di usura. In questo stesso ambiente, però, emerge progressivamente come oggetto di attenzione normativa il «mercato», luogo di incontro e di scambio economico, che gode di privilegi, soprattutto di polizia, garantiti dalla pubblica autorità: la protezione concerne la sicurezza di viaggio e di soggiorno, la così detta «pace», che permette di usufruire di spazi e tempi sottratti alla endemica conflittualità ed all'anarchia del mondo feudale.

L'emergere di questi elementi, che possono favorire il commercio, non mutano i dati di fondo di un quadro sociale e normativo costruito per una società pressoché completamente feudale, nella quale il mercante è, per più versi, atipico e pericoloso per la sua tendenza a porsi al di fuori degli ordini e degli schemi tradizionali e dominanti: è iconograficamente consueta la sua descrizione come «uomo dai piedi polverosi», che si muove su un sistema di strade ormai deteriorato, esposto a tutti i pericoli e ad ogni angheria, in ambienti ostili che lo pongono sullo stesso piano dello straniero, cioè sostanzialmente senza diritti, e che non riconoscono il rilievo e la funzione sociale della sua professione.

3. *La rivoluzione commerciale, le città e lo spirito associativo dei mercanti*

I presupposti strutturali esistenti nell'Alto Medioevo mutano, dall'XI secolo in poi, e consentono l'instaurarsi, ad incominciare da alcune zone dell'Italia, di nuove realtà economiche e sociali che propongono modelli di organizzazione politica e di sviluppo economico profondamente diversi dal mondo feudale dominante.

³ R.S. LOPEZ, *Il commercio dell'Europa medievale: il Sud*, in *Storia economica Cambridge*, II, *Commercio e industria nel Medioevo*, a cura di M.M. POSTAN e P. MATHIAS, Torino 1982 (ed. inglese Cambridge 1952), p. 301.

Si impone quella che con felice espressione è stata definita la «rivoluzione commerciale»: incremento demografico e ripresa dell'agricoltura sono sfruttati, in Italia più che altrove, per dedicare risorse umane e finanziarie allo sviluppo dei traffici e per dare vita nelle città a forme politiche funzionali alle esigenze di nuovi gruppi sociali che, attraverso il commercio, tendono ad emergere.

È forse troppo semplificante affermare che «nel secolo XII i comuni italiani erano essenzialmente governi di mercanti, creati da mercanti per gli interessi dei mercanti: una base ideale per la rivoluzione commerciale»; è pur vero, tuttavia, che «la rivoluzione commerciale trasferì la direzione dell'economia dai proprietari terrieri ai mercanti» e, pur restando l'agricoltura la fonte di occupazione di gran lunga preminente «il commercio diventò, tuttavia, fra il secolo X ed il XIV, il settore più dinamico dell'economia in un numero crescente di paesi, e i mercanti furono i principali promotori di questa trasformazione». Le innovazioni maggiori sono in primo luogo politiche, con la presenza ed il peso ottenuti all'interno delle città ormai autonome dai poteri tradizionali, feudali ed ecclesiastici; sul piano economico, la moneta, il credito, i trasporti sono campi che delineano nuovi strumenti tecnici e migliori possibilità operative per i commercianti, mentre «lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura»⁴.

La completa e definitiva professionalizzazione del mercante ha necessità di supporti operativi, istituzionali e tecnico-giuridici, che ne garantiscano politicamente ed economicamente l'attività: libertà, in primo luogo, di movimento e di contrattazione senza limiti stagionali o spaziali, come succede per alcuni strati della società feudale; assenza di vincoli per le case ed i negozi, senza i limiti gravanti sui possedimenti rurali; forme contrattuali e processuali nuove, sganciate anch'esse dalla tradizione del diritto comune e di quello feudale. È solo la città, ormai libera dalle soggezioni feudali, che può garantire tutto questo. Tale quadro di affidabili riferimenti politici e giuridici i mercanti riescono a costruirlo o dominando direttamente la città in cui vivono, o patteggiando le condizioni con altre forze sociali.

Il primo caso è tipico di alcune grandi città italiane, come Venezia, Firenze o Genova: in quest'ultima addirittura, un'associazione privata, la «com-

⁴ R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale nel Medioevo*, Torino 1975 (ed. inglese Prentice-Hall 1971), pp. 91, 110 e 94.

pagna », nata per esigenze commerciali come fatto elitario, finisce per imporre il proprio modello organizzativo alla città, trasformandosi in Comune.

Fenomeni simili, peraltro, anche se più tardi, sono riscontrabili nel Nord Europa.

Anche se con valenze e risultati diversi, si può notare che all'origine di questo processo si situano le forme associative dei mercanti che, con grande duttilità, utilizzano ed abbinano elementi economici, sociali, politici e giuridici. La corretta valutazione della interazione tra i vari aspetti appena ricordati è fondamentale per la comprensione del fenomeno della rivoluzione commerciale, troppo spesso e semplicisticamente risolto in chiave socio-politica o economico-giuridica: essa fu, infatti, solo parzialmente una rivoluzione delle tecniche commerciali, che si svilupparono in maniera diseguale e videro fino a tardi la coesistenza di vecchi e nuovi sistemi operativi. Neppure il rilievo politico sembra prevalente, in quanto l'emergere del ceto mercantile come forza di governo è dato tardo e non omogeneo.

Secondo la ricostruzione di Fossier un riferimento cronologico indicativo, per il formarsi del gruppo socio-professionale dei mercanti in Europa, sono gli anni 1010-1040, quando questi soggetti, che hanno preso dimora nei sobborghi delle città o in nuovi insediamenti, come i *portus* o i *wiks* dell'Europa del Nord, sviluppano forme di associazione soprattutto miranti a difendere la propria attività dalle minacce esterne. Le denominazioni sono diverse, *fraternae*, *compagne* o altre ancora, ma il fine del mutuo soccorso sembra comune a tutte. Contestuali a queste organizzazioni operanti sul piano politico-sociale sono le prime forme di associazione che si propongono fini di cooperazione economica come la *rogadia*, la *commenda* e la *societas*.

« Risulta sempre più convincente l'ipotesi che tali associazioni spontanee abbiano preceduto l'intervento dei mercanti nella vita pubblica, contrariamente a quanto si è per molto tempo creduto, ossia che lo *ius mercatorum*, il *Kaufleutegerichte*, avesse dato origine al fenomeno, in particolare in Germania, per volontà del principe. Per la verità non abbiamo prove sicure dell'esistenza di una protezione regolamentata che riguardasse specificamente i mercanti o di un diritto privato o pubblico loro proprio prima del 1135-65; alcune persecuzioni di cui furono vittime ancora alla fine del XI secolo attestano quanto meno l'inefficacia di un'eventuale legislazione particolare. Solo dopo la metà del XII secolo la loro influenza politica risulta evidente »⁵.

⁵ R. FOSSIER, *Il risveglio dell'Europa 950-1250*, in *Storia del Medioevo*, a cura di R. (trad. it. dell'edizione francese *Le Moyen Age*, Paris 1982-1984), Torino 1984-1987, II, pp. 337-339.

Nessuno degli elementi presi in considerazione, sociali, politici, di tecnica mercantile o di diritto, sembra determinante, se preso isolatamente, ma, come si è già detto, la loro contestuale presenza ed il loro sviluppo può spiegare la complessità del fenomeno della rivoluzione commerciale e del primo imporsi del diritto speciale.

È sempre necessario, nel seguire l'evoluzione di questa disciplina giuridica, tenere presenti due aspetti: quello interno degli spazi politici cittadini, in cui i mercanti sono radicati, e quello internazionale nel quale svolgono la propria attività economica. Su entrambi i piani si rileva un'azione volta ad ottenere privilegi e diritti specifici: attraverso le corporazioni e le fiere i mercanti acquisiscono aree protette, cioè spazi giuridici, per la migliore conduzione degli affari.

Tale processo implica la presenza del potere pubblico, che i mercanti talora detengono direttamente o con il quale trattano per ottenere le condizioni più favorevoli allo svolgimento della propria attività. Entro gli spazi giuridici garantiti, all'interno delle città con le corporazioni, o nelle fiere, tenute in luoghi lontani, si sviluppano liberamente e consuetudinariamente i due aspetti che maggiormente qualificano la specialità del nuovo diritto: le forme contrattuali originali ed il processo mercantile.

4. *Le corporazioni mercantili e le fonti statutarie*

La forma di organizzazione più comune per i mercanti è quella della « corporazione », che sarà seguita ed imitata da tutte le altre forze economiche. Essa produce anche una fonte tipica di diritto speciale, lo statuto corporativo, che si moltiplica a partire dal XII secolo: è possibile, con qualche approssimazione, isolarne il contenuto tipico. Lo statuto mercantile propone una serie di norme di organizzazione interna e di polizia esemplate sul modello comunale: a capo della corporazione i consoli, coadiuvati da uffici minori eletti in genere per un anno, esercitano funzioni di amministrazione, di polizia e di giurisdizione. Le deliberazioni più importanti sono invece demandate al Consiglio maggiore, talora affiancato da un Consiglio minore.

La cittadinanza è requisito normalmente richiesto per appartenere alla corporazione, oltre all'esercizio dell'attività mercantile ed alla buona fama: l'entrata viene poi sancita dal giuramento di accettazione delle norme sociali e dal pagamento di una tassa.

La redazione scritta degli statuti è documentata già dal XIII secolo, e la base più antica è costituita da norme consuetudinarie, via via riviste e accre-

sciute attraverso l'attività di commissioni di statuari. Quanto all'efficacia ed all'applicabilità degli statuti, un notevole allargamento delle categorie di persone ad essi soggette si ha attraverso l'esercizio della giurisdizione mercantile.

Molte delle notizie appena date non sono esclusive delle corporazioni dei mercanti, valendo anche per quelle degli artigiani, le cui organizzazioni sono non di rado sottoposte a quelle maggiori formate da coloro che commercializzano i prodotti delle botteghe. Sempre a proposito di fonti del diritto commerciale, si può aggiungere che le maggiori integrazioni agli statuti corporativi sono offerte dalla consuetudine, di cui gli atti notarili a noi pervenuti, a cominciare dalla serie genovese che inizia alla metà del XII secolo, sono la documentazione più efficace. Ad integrazione delle fonti suddette possono poi richiamarsi gli statuti, civili e criminali, delle città, con importanza diversa secondo che, nei vari luoghi, esistano statuti di mercanti: in tal caso le norme relative ai negozi commerciali valgono solo a supplire il diritto mercantile vigente che, nel caso di omogeneità di oggetto regolamentato, ha la prevalenza. In alcune città, invece, come Genova, non esistono corporazioni di mercanti, ma la materia commerciale è di tale rilievo per l'economia e la società cittadina che la primitiva collocazione negli statuti civili viene sostituita da una più significativa collocazione di tali norme negli statuti politici.

Il diritto di ultima applicazione rimane quello comune, romano-canonico, verso il quale dagli statuti traspare spesso un atteggiamento di diffidenza, quando non di ripulsa.

La presenza dei giuristi, come consulenti, giudici o statuari, finisce per avvicinare le due esperienze giuridiche, quella colta e quella pratica, e contribuisce a superare le difficoltà che le dottrine canoniche sull'usura quotidianamente frappongono al libero esplicarsi dell'attività commerciale.

Il mondo del traffico marittimo, sotto il profilo sia istituzionale che contrattuale, soprattutto per la spinta innovativa e creativa riscontrabile nei porti mediterranei, si pone come uno dei fattori determinanti per il sorgere e l'affermarsi della rivoluzione commerciale: isolare tale fenomeno dal complesso del diritto mercantile, per le peculiarità derivanti dal mezzo e dalle modalità del trasporto, sembra un'operazione che rompe, in maniera più artificiosa che scientifica, l'unità di un fenomeno che, al di là dei contenuti specifici, si qualifica per il comune sostrato economico e per affinità concettuali in campo giuridico, o, in prospettiva più generale, per rapporti e somiglianze sociali e culturali.

L'universo delle organizzazioni mercantili è, come si è detto, molto vario, a diversi livelli di integrazione politica e giuridica con gli apparati statuali: la funzionalità rispetto agli interessi dei mercanti e dei traffici marittimi, e non solo la più o meno occasionale presenza di specifici precetti, induce a considerare, a buona ragione, i cosiddetti « statuti marittimi » come fonti del diritto mercantile. Motivazioni in gran parte analoghe consigliano di inserire in tale categoria anche la regolamentazione delle colonie e degli stabilimenti commerciali al di fuori dei singoli stati: il contenuto è normalmente politico-mercantile, come si vede, ad esempio, nella normativa per la colonia genovese di Pera.

I trattati internazionali e commerciali, molto diffusi fra i comuni italiani, prevedono reciproche concessioni relative a persone e merci, oltre a misure fiscali ed a garanzie processuali ed anch'essi concorrono allo sviluppo del diritto mercantile.

5. *Le fiere*

Una particolare concentrazione di facilitazioni per i mercanti si ha in altri spazi giuridici privilegiati che si costituiscono durante le fiere.

La loro importanza rispetto ai mercati locali non ha riguardo solo al movimento degli affari: i referenti giuridici non sono, infatti, di minore importanza e concernono la protezione per persone e beni e le garanzie eccezionali che privilegiano le obbligazioni ivi contratte. Un vero e proprio diritto di fiera, a cui le località della Champagne hanno dato modello e sviluppo.

Nelle città i mercati e le fiere, mai del tutto venuti meno anche nel periodo altomedievale, continuano a svolgere una funzione trainante degli scambi commerciali: la loro maggiore o minore fortuna è in gran parte legata alle facilitazioni ed ai privilegi che i mercanti riescono ad ottenere, e gli interessi delle città finiscono per coincidere spesso con quelli di alcuni signori feudali. Come afferma Lopez,

« un compromesso era sempre possibile, ma era più facile ottenerlo per la limitata durata di una fiera anziché per tutto l'anno. In virtù di tale compromesso signori e città interrompevano guerre, riducevano pedaggi e imposte, rinunciavano alle ordinarie restrizioni sulla residenza e l'attività degli stranieri, assicuravano una giustizia rapida e informale secondo i principi del diritto commerciale internazionale, coniarono grandi quantità di buone monete di qualità uniforme, riconoscevano obbligazioni verbali e scritte e ne garantivano l'esecuzione, rinunciavano a privilegi vessatori come il *droit d'aubaine* o il diritto di albinaggio (confisca del patrimonio degli stranieri deceduti), lo *ius naufragii* (sequestro

dei beni relitti da un naufragio, e talvolta anche cattura dei superstiti), il diritto di rapresaglia (requisizione delle merci di tutti i concittadini di un mercante insolvente) »⁶.

Lo sviluppo è poi nel senso di incentivare i mercanti itineranti a predisporre un insediamento fisso e regolare, con agenti ed emissarii è uno stadio che i Senesi, i Fiorentini o i Catalani raggiungeranno solo verso il 1245-70.

6. *I contratti commerciali*

Le novità in campo contrattuale sono legate soprattutto alle forme societarie ed al credito, per i quali la consuetudine mercantile appresta e perfeziona strumenti sempre più complessi e funzionali ad esigenze volta a volta diverse ed agli scopi concreti da raggiungere: attraverso un processo di progressivo affinamento tecnico, collegato a problemi di dimensione e di gestione, si passa dalle forme più semplici ed elementari di società di persone alle società di capitale.

È dato storico acquisito la necessità di assistenza reciproca e di credito, connaturata all'attività del cetto mercantile: da essa nascono le prime forme societarie, in ambiente mediterraneo ed in campo marittimo, con lo scopo primario di dividere i rischi della navigazione e del commercio d'oltremare.

Rimandando alle voci specifiche sui singoli contratti, si può dire che le forme originali sono la commenda e la compagnia, che, per l'estrema variabilità della terminologia presente nei documenti, hanno posto molti problemi agli storici che hanno cercato di definire la loro precisa qualificazione giuridica: attraverso la commenda si mettono in comune gli apporti di capitale e lavoro al fine di trarre, da un viaggio, un utile da dividere in base ai rispettivi conferimenti. A questo si aggiunge l'impegno limitato normalmente ad un solo viaggio, che consente la divisione dei rischi su un gran numero di commende. La responsabilità limitata al capitale conferito dal socio finanziatore è l'elemento che maggiormente differenzia questo contratto dalla compagnia, nella quale i soci sono obbligati con tutto il proprio patrimonio. La compagnia è stata definita un adattamento al commercio di una istituzione patriarcale, poiché la base iniziale è frequentemente un nucleo familiare che decide di rischiare un patrimonio comune lasciato indiviso.

I due tipi fondamentali di contratto mercantile sono utilizzati dalla pratica in modo volta a volta più funzionale agli scopi prefissi: si trova, ad

⁶ R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale* cit., p. 114.

esempio, utilizzata una « *societas per viam accomanditae* ». Si annunciano, in questo periodo, come è stato detto, i grandi orientamenti dell'evoluzione del diritto delle società, attraverso compagnie, partecipazioni, accomandite: e la compagnia serve già talora da quadro ad avanzati sviluppi della società di persone e a qualche abbozzo di società di capitali⁷.

Alla necessità ed allo sviluppo degli strumenti creditizi sono legati la lettera di cambio e la banca: la prima, nata come strumento, contemporaneamente di pagamento e di credito, diviene essa stessa, per tramite delle grandi compagnie mercantili italiane e delle loro filiali all'estero, oggetto di negozio, unificando nelle stesse persone le qualità di mercanti e di banchieri. Il sistema così creato si conserva immutato fino all'inizio del XVII secolo, quando, attraverso la girata, la clausola all'ordine e lo sconto, le lettere di cambio possono circolare come titoli di credito. Nello stesso contesto economico e consuetudinario nasce l'assicurazione, ed anche per essa sono in realtà di scarso interesse le ricerche di precedenti, e quasi di progenitori, che hanno affaticato molti studiosi: il fine è quello di sollevare i mercanti dai rischi della propria attività, soprattutto sul mare. Nei primi secoli della loro vita le assicurazioni sono gestite dagli stessi mercanti, in gruppi occasionalmente aggregati, coniugando in modo originale intenti speculativi e bisogno di maggior sicurezza e cooperazione.

7. La giurisdizione mercantile

Con le corporazioni e l'organizzazione all'interno degli ordinamenti particolari, e con le fiere ed i nuovi strumenti tecnici e giuridici, emergono, quindi, sia le caratteristiche di un diritto di classe, sia una prepotente vocazione internazionale: il campo nel quale queste due anime del nascente diritto commerciale sembrano incontrarsi e fondersi sembra proprio quello processuale.

Si è detto che, pur riconoscendo l'importanza delle associazioni di classe, bisogna evitare di dare valore eccessivo all'organizzazione politica dei mercanti: in questo modo si relegano in secondo piano le forme economiche e giuridiche originali che assumono la circolazione delle merci e lo scambio extracittadino. Contemporaneamente a nuovi schemi contrattuali (largamente imitati, anche se talora con diversa denominazione in ambienti diversi), si sviluppa una casistica giudiziaria, consuetudinaria ed internazio-

⁷ J. HILAIRE, *Introduction historique du droit commercial*, Paris 1986, p. 181.

nale: mentre, però, le peculiarità tecnico-contrattuali e quelle istituzionali si affermano in Europa, soprattutto al Nord, in tempi e con modalità diverse, l'imporsi di speciali modelli processuali sembra l'elemento costantemente presente e condizionante per una consuetudine sovranazionale.

La specialità evolve dai tribunali commerciali e, come afferma Hilaire, anche i notai adeguano i formulari a questa giurisprudenza. Lo stesso autore sostiene che è proprio in campo giudiziario che si ritrovano le lontane origini della consuetudine mercantile, e che dai documenti del X e dell'XI secolo è attestata l'esistenza di una procedura particolare, rapida, applicata ai mercanti. Tali privilegi rappresentano le basi di un diritto personale dei mercanti e preparano così le strade di una integrazione sovranazionale lenta e progressiva: è da questi contesti giudiziari che nasce un diritto che valica i confini nazionali ed al quale gli stimoli maggiori provengono dall'espansione economica delle città italiane⁸.

Anche sul piano delle fonti la considerazione dell'azione omologa e della funzione unificatrice dei tribunali mercantili e della loro giurisprudenza nel commercio medievale credo che sia un significativo e comune punto di incontro tra normative e consuetudini che può riuscire difficile armonizzare contenutisticamente e concettualmente: mi riferisco agli statuti cittadini, a quelli delle corporazioni mercantili ed anche ai marittimi e coloniali, di cui si è detto sopra.

Già Goldschmidt notava che la giurisdizione mercantile è, all'inizio, professionale e disciplinare e che essa si pone come eccezionale nei confronti delle magistrature ordinarie: le caratteristiche del processo contribuiscono, però, ad accrescere progressivamente la competenza di tali tribunali. In prima istanza la competenza spetta ai consoli delle corporazioni, e la presenza dei giureconsulti può essere richiesta, in via di «*consilium*», ma non appare una costante: addirittura frequenti negli statuti i divieti di farsi appoggiare in giudizio da avvocati o procuratori. A tale giurisdizione, quindi, sono soggetti i membri della corporazione, ma un'estensione avviene per i mercanti stranieri e per altri soggetti quando si tratti di «*causa mercantilis*»: per essi si addivene, secondo Goldschmidt, alla finzione della qualità di membro della corporazione⁹.

⁸ J. HILAIRE, *Introduction* cit., pp. 48 e 28.

⁹ L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913 (ed. tedesca Stuttgart 1891), pp. 137-139.

L'oggetto mercantile, materia della disputa, non viene teoricamente definito, ed i testi statutari procedono per elenchi esemplificativi (vendita, cambio, società ecc.), mentre, per i casi non previsti, rimandano alla consuetudine. Tale progressiva estensione di competenza si scontra con la resistenza delle altre giurisdizioni, ma le qualità intrinseche del procedimento mercantile ne garantiscono la persistenza.

Il formalismo del processo romano-canonico è, infatti, un freno per i mercanti: si è già detto delle speciali procedure seguite nelle fiere, e Nörr ricorda che nelle corti inglesi che giudicano i mercanti « dai piedi polverosi », le regole sono adeguate alla mobilità delle parti: per mercanti e marinai si appronta una giustizia « from hour to hour, from tide to tide, from day to day », e l'espressione « *lex mercatoria* » identifica la rapidità del processo¹⁰. Tempi ristretti, quindi, senza rinvii ed eccezioni, limitato e definito il campo delle prove ammesse, a cui si aggiunge spesso l'esclusione dei difensori tecnici e, talora, l'inappellabilità. Complemento di tale sistema è, infine, una rapida ed efficace procedura di esecuzione, che prevede un immediato soddisfacimento del creditore sui beni del debitore.

Nello stesso spirito è da leggere il rapido sviluppo delle procedure fallimentari. Come afferma Galgano,

« la procedura di fallimento mira a riparare, nella misura più ampia possibile, il danno sociale prodotto dall'insolvenza commerciale. Ha finalità restitutorie, di reintegrazione dei patrimoni lesi dall'insolvenza: è introdotta, in deroga alla romanistica *prioritas tempore*, la *par condicio creditorum*: alla prova della frode, richiesta dal diritto romano per l'azione revocatoria, è sostituita la presunzione di frode. L'interesse alla riparazione è sentito come proprio dalla classe mercantile e, perciò, della procedura è investito, superandosi così l'autotutela dei creditori caratteristica della romanistica *cessio bonorum*, l'organo giurisdizionale della corporazione dei mercanti (che talvolta è una speciale magistratura istituita per i fallimenti) o, in alcune città, la stessa autorità comunale, da sola o in concorrenza con la *curia mercatorum* »¹¹.

È dai tribunali mercantili, quindi, che provengono le più importanti acquisizioni che fondano le consuetudini ed il diritto speciale dei mercanti. Ad esso, come si è detto, si adeguano i notai, mentre lo strumento consilia-

¹⁰ K.W. NÖRR, *Procedure in Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), p. 198.

¹¹ F. GALGANO, *Storia* cit., p. 51.

re sembra quello che maggiormente serve da tramite tra i giuristi di scuola e la pratica mercantile.

Al di là di qualche trattato particolare, non sembra che la dottrina giuridica medievale sia stata attratta da questo nuovo fenomeno: l'apporto è stato certamente tardo in rapporto allo sviluppo della rivoluzione commerciale.

Lo stesso diritto canonico, che pure ha offerto ai mercanti uno strumento utilissimo, quale la teorizzazione della validità di un semplice accordo delle volontà, ha avuto verso il commercio un atteggiamento oscillante, quando non ostile. Bisognerà attendere il XVI secolo perché il diritto commerciale inizi un lento processo di laicizzazione e di autonomia scientifica, ma il giudizio sulla funzione della Chiesa in rapporto al commercio deve essere in realtà meglio precisato.

8. *La Chiesa, i mercanti ed il diritto commerciale*

Nel processo di integrazione e di accettazione del mercante nel mondo medievale ha un peso determinante la posizione della Chiesa. Molti storici pensano che essa abbia rallentato il progresso delle tecniche commerciali, oltre a frenare lo sviluppo economico complessivo, soprattutto con la condanna del prestito ad interesse.

Giudizi di questo tipo sembrano, in realtà, troppo drastici, mentre è necessario giungere a valutazioni più complesse ed articolate. Nel corso del Medioevo l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei mercanti non è stato, infatti, omogeneo e lineare, e ciò è comprensibile, se si tenga conto dei grandi mutamenti con cui l'istituzione ecclesiale ha dovuto misurarsi, primo fra tutti la rivoluzione commerciale. La società feudale, rurale e gerarchica, non trova spazio, nei suoi schemi, per i mercanti, che rimangono sostanzialmente ai margini di essa. La Chiesa è, almeno fino alla riforma gregoriana dell'XI secolo, funzionale a detta società, e ripropone a livello di polemisti e di giuristi una tradizione patristica che, con intenti di elevazione spirituale dei chierici e dei fedeli, tende a mettere tali soggetti in guardia dalle possibili fonti di peccato: la mercatura, per il fine di lucro che le è proprio, è una delle attività da evitare, ma al rigore di queste posizioni morali non sfuggono alcune professioni, come soldato, macellaio, oste, avvocato, chirurgo, notaio, giudice ed altre, forse più comprensibili, come prostitute e giocolieri¹². È certo, comunque, che con tali

¹² J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1976 (ed. francese Paris 1956), p. 68.

dottrine, e con l'adesione alla logica gerarchica della società feudale, la Chiesa abbia contribuito, nell'Alto Medioevo, alla emarginazione del mercante.

I contrasti con il mondo feudale, nell'epoca gregoriana, e la nuova realtà economica, mutano però i termini politici e pratici del rapporto con i nuovi ceti emergenti. Oltre al fatto che gli stessi organi della Chiesa, a cominciare dai ricchi monasteri, si servono dei mercanti, la necessità di una presenza non solo spirituale, ma anche politica, nel mondo laico e cittadino in particolare, inducono, se non a mutare, almeno a moderare nei fatti taluni atteggiamenti negativi e di condanna. Si ha, peraltro, l'impressione che gli storici siano andati alla ricerca di tutti i possibili segni del mutato atteggiamento della Chiesa nei confronti del commercio, ed essa proviene soprattutto dalla sopravvalutazione di alcuni isolati testi normativi e dottrinali che potevano essere riferiti ai mercanti. Sembra quasi la forzatura di un processo che si è sviluppato lentamente, nella pratica della vita quotidiana piuttosto che presso i legislatori ed i dottori, fossero essi di diritto o di teologia. Quando la Chiesa si apre ai mercanti, lo fa più con l'appoggio alle nuove strutture associative, come le corporazioni, o con la predicazione di ordini emergenti come quelli mendicanti, e molto meno con profondi mutamenti dottrinali.

Un rilievo forse eccessivo è stato dato ad un famoso passo, il canone 22 del Concilio Lateranense del 1179, che propone periodi di tregua, la cosiddetta « tregua di Dio », per « preti, monaci, chierici, conversi, pellegrini, mercanti, contadini, bestie da soma »: il significato del passo è certo politico, alla ricerca di maggiori spazi di intervento per la giurisdizione canonica, ma riporta elenchi di categorie non nuovi, nel solco di una tradizione intesa più che altro alla protezione dei pellegrini circolanti nel mondo medievale per ragioni di fede. La tradizione interpretativa che si formerà sul testo sembra suffragare tale interpretazione del passo conciliare. La dottrina canonistica fa fatica a liberarsi di una consolidata tradizione di diffidenza nei confronti dei mercanti, e solo nel XIII secolo, sotto la spinta delle elaborazioni teologiche, saranno fissati alcuni riferimenti dottrinali meglio in linea con la nuova situazione della pratica mercantile. Come afferma Le Bras,

« Le dottrine economiche del Medioevo furono influenzate da tendenze contrastanti. Da un lato una tradizione morale, trasmessa dall'antichità e filtrata dal Cristianesimo, limitava la libertà degli uomini di trattare affari e anche di possedere beni; dall'altro l'attività commerciale e l'insopprimibile desiderio di guadagno esigevano liberalità, tolleranza ed elasticità. A una sempre maggiore fermezza nell'asserzione di principi corrispose una crescente duttilità nella comprensione dei fatti ».

Si giunge a ritenere che il freno agli eccessi di profitti esorbitanti, il timore di frodi e di usura non escludano la legalità di taluni pagamenti supplementari, giustificati da motivi estranei allo spirito di speculazione. Viene in primo piano la considerazione dei rischi del mercante, anche se

« non venne elaborata alcuna dottrina generale dell'interesse, ma fu prevista una serie di casi, il più antico dei quali è il caso del garante che viene costretto a chiedere dei prestiti per adempiere il suo impegno fideiussorio: la giustizia esige che egli non debba essere esposto a perdite di questo genere. L'interesse su somme non pagate alla scadenza non rappresentava altro che la riparazione di un torto. Il caso del *damnum emergens* e del *lucrum cessans* comportava l'esigenza di un indennizzo e di una pena »¹³.

A questi elementi si aggiunge anche il riconoscimento del lavoro del mercante, che, al pari degli altri, la Chiesa trova giusto remunerare, soprattutto in riferimento alla figura tradizionale del mercante itinerante. La dottrina canonica esita, come si è detto, a parificare il mercante al pellegrino religioso, ben altrimenti protetto e, solo dopo il riconoscimento del grande valore economico e sociale del commercio si arriverà a definire, come fa Baldo, quella del mercante una « peregrinatio bona »¹⁴.

Di fronte alle caute e progressive aperture, di cui si è fatto cenno, persiste l'ostacolo più arduo da sorpassare per la pratica mercantile, il divieto di usura. Il concetto è molto ampio, « quodcumque sorte accedit », cioè qualsiasi somma ricevuta dal prestatore in aggiunta alla somma prestata, ed ha alle spalle una lunga tradizione di condanne: a quelle patristiche si aggiungono quelle pontificie e conciliari, ed anche la circolazione delle opere aristoteliche inclina la dottrina alla severità piuttosto che all'indulgenza. In un mondo mercantile in cui le esigenze di capitali e gli strumenti del credito sono ormai elementi imprescindibili, il divieto di usura finisce per essere un difficile ostacolo ma non certo un freno per lo sviluppo del commercio; i mercanti riescono a inventare nella pratica, e far elaborare poi dai giuristi, forme contrattuali capaci di aggirare gli argini posti dalla dottrina morale e canonica. Lopez ricorda addirittura l'emanazione, in uno stato mercantile come Genova, di un controdivieto

¹³ G. LE BRAS, *Concezioni economiche e sociali*, in *Storia economica Cambridge*, III, *Le città e la politica economica nel Medioevo*, a cura di M.M. POSTAN, E.E. RICH e E. MILLER, Torino 1977 (ed. inglese Cambridge 1955), p. 655 segg.

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona » dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X.I.34*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », LXXIV (1988), pp. 348-356.

«Contro coloro che pretendono che i contratti di cambio e di assicurazione sono illegali e usurari secondo le Scritture, e ricorrono ai tribunali ecclesiastici per ottenere rinvii ... poiché se tali contratti non fossero onorati, i cittadini e i mercanti di Genova subirebbero danni gravi ... chiunque invochi un'eccezione siffatta sia condannato in buona giustizia a pagare mezza lira per ogni lira che avrà rifiutato di pagare »¹⁵.

Eppure proprio dal mondo del diritto canonico viene un notevole contributo, in campo contrattuale, per i mercanti: in contrasto con il diritto romano che non riconosceva al « nudum pactum » la capacità di generare un'obbligazione, i canonisti ritengono che non mantenere la promessa porti ad essere rei di falso, con la conseguenza di impegnare gli individui in base alle intenzioni dichiarate, senza alcun vincolo formale.

9. *Il diritto commerciale in età moderna: l'emergere di una scienza autonoma*

Una tradizione storiografica che si può ritenere consolidata ha collegato il passaggio ed i mutamenti avvenuti nel diritto commerciale dal Medioevo all'Età moderna alla affermazione degli stati moderni: entro questi nuovi organismi esso sarebbe divenuto « un diritto pubblico per i mercanti sudditi del sovrano assoluto »¹⁶. Questa tendenza si è identificata quasi con l'Ordinanza per il commercio, emanata in Francia nel 1673, che ha finito per avere valore di simbolo di una radicale evoluzione rispetto al passato. La pretesa di far ruotare l'evoluzione del diritto commerciale in Età moderna intorno all'esperienza francese ed all'Ordinanza commerciale del 1673 è riduttiva di una realtà senz'altro più complessa. È forse più opportuno, per meglio orientarsi, far riferimento ad una serie di fattori politici, economici e di dottrina giuridica che riguardano l'intera Europa, e che sono molto significativi per la storia del commercio e del suo diritto.

Così le scoperte geografiche, la rivoluzione dei prezzi con l'immissione di grandi quantità di oro e di argento sui mercati europei; l'affacciarsi di nuovi soggetti politici ed economici, quali l'Inghilterra e l'Olanda; la Riforma protestante: sono tutti elementi che, in modi diversi, hanno influenza sul commercio e sulla regolamentazione dello stesso. La pratica, di fronte a queste nuove situazioni, continua la tendenza, che già si è vista nel Medioe-

¹⁵ R.S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV*, Torino 1966 (ed. francese Paris 1962), p. 299.

¹⁶ F. GALGANO, *Storia cit.*, p. 55.

vo, di creare consuetudinariamente e di imporre attraverso i tribunali strumenti operativi più duttili e funzionali.

Le dimensioni di un commercio ormai esercitato su scala mondiale necessitano soprattutto di grandi capitali e stimolano, quindi, la nascita o un nuovo ruolo di istituzioni o strumenti giuridici legati al credito ed alla circolazione del denaro: l'esempio più eclatante è certo lo sviluppo delle società per azioni, ma non meno importanti sono l'istituzione della Borsa, il perfezionamento delle lettere di cambio, la funzione della banca. Anche la Riforma protestante ha riflessi sui problemi del commercio rendendo, per gli stati che ad essa aderiscono, meno impegnativi i vincoli che la Chiesa di Roma ha fissato per la contrattazione mercantile con i divieti di usura.

Negli stati rimasti cattolici, invece, si sviluppa una profonda riflessione su questi temi, legati alle elaborazioni teologiche della seconda Scolastica. Ad essi, peraltro, si oppone progressivamente una dottrina giuridica che, propugnando l'autonomia scientifica del diritto commerciale, prende le distanze anche dai risultati proposti dagli scrittori ecclesiastici. In questo composito quadro è, quindi, da inserire il processo di statizzazione del diritto commerciale che, come ha sostenuto Hilaire¹⁷, « mette in discussione, almeno formalmente, la vocazione universale del diritto commerciale nato nell'epoca medievale ».

Il problema interpretativo più importante, per questa fase della storia del diritto commerciale, è di definire con precisione i rapporti tra questi due processi: uno politico ed economico, l'altro dottrinale. Del primo si sono appena ricordati gli elementi più qualificanti, resta da dire della scienza commercialistica. Rispetto ai cauti e frammentari contributi dei giuristi medievali, il XVI secolo apporta modifiche sostanziali: ad un rinnovato interesse in campo teologico e morale verso i temi economici, frutto della seconda Scolastica, fa riscontro la nascita dei primi trattati di diritto commerciale laico. C'è chi come Scherner, parla, al proposito, di periodo classico della scienza del diritto commerciale: solo dopo la metà del XVII secolo tale scienza, sempre secondo questo autore, tenderà a diversificarsi secondo indirizzi nazionali¹⁸. L'idea di fondo, sottesa a questa impostazione, è quella di una unitarietà

¹⁷ J. HILAIRE, *Introduction* cit., p. 64.

¹⁸ K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/1, *Neuere Zeit (1500-1800) - Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Wissenschaft*, a cura di H. COING, München 1977, p. 800.

presente nella scienza commercialistica all'inizio dell'Età moderna, a cui si sostituisce un processo di frantumazione dovuto alla emersione successiva delle peculiarità nazionali.

In realtà questa evoluzione non va a contrapporsi ad una circolazione dottrinale di estensione europea, ed è forse artificioso creare una cesura netta tra il XVI ed il XVII secolo.

In Francia la monarchia ha iniziato, già nel XVI secolo, ad intervenire in materia di commercio, più precisamente con gli Editti di Francesco II (1560) e di Carlo IX (1563), che trasferiscono le competenze delle antiche magistrature corporative ai tribunali statali, di nomina regia seppure conservanti caratteristiche di specialità. Questo obiettivo, peraltro, è già stato raggiunto nella repubblica di Genova con la creazione della Rota civile, di cui diremo più oltre: si può affermare, più in generale, che in Italia, dove soprattutto questa scienza nuova ha origine, le matrici sono da ritrovare in alcuni autori e in talune corti già nel XVI secolo, in stretta connessione con precise e specifiche innovazioni politico-istituzionali. In definitiva, la nuova scienza commercialistica autonoma non sorge per un processo endogeno, di maturazione tutta interna a sé stessa, ma si collega agli stimoli ed alle esigenze di ben precise politiche del diritto.

Alcuni esempi, nella loro diversità, possono ben spiegare le cause che hanno portato al processo di laicizzazione della disciplina. Gli inizi di una scienza autonoma di diritto commerciale sono tradizionalmente legati ai nomi di tre giuristi: l'anconitano Benvenuto Stracca, vissuto tra il 1509 e il 1578, la cui opera principale, *De mercatura seu mercatore tractatus*, è stata pubblicata per la prima volta nel 1553; il portoghese Pedro de Santarém (Petrus de Santerna), autore di un *Tractatus de assecurationibus et sponsionibus mercatorum*, la cui attività si svolse in Italia nella seconda metà del XV secolo; infine l'avvocato romano Sigismondo Scaccia, attivo tra la seconda metà del XVI secolo e l'inizio del XVII secolo, autore di un *Tractatus de comerciis et cambio*, pubblicato nel 1619 a Roma.

L'anticipazione dell'opera di Santerna alla fine del XV secolo (1488), certo anteriormente alla compilazione di quella dello Stracca, dovrà probabilmente indurre la storiografia ad anticipare i tempi dell'inizio di questa nuova stagione scientifica del diritto commerciale: occorrerà valutare meglio, attraverso l'esame delle fonti e del contenuto sostanziale, le aperture e gli stimoli offerti dal volume del giurista portoghese, ed assegnargli una più che probabile funzione di avvicinamento e di preparazione alla più complessa

opera del giureconsulto anconitano¹⁹. La personalità scientifica dello Stracca è certo quella meglio conosciuta: la sua carriera politico-amministrativa si svolge a partire dal 1538, quando il dominio pontificio diventa in Ancona definitivo, e si dipana in piena consonanza con la nuova situazione politica.

Egli è stato il primo a realizzare un disegno dottrinale che riunisce fonti e dottrina relative al commercio ed ai suoi operatori, senza aggancio sistematico al diritto civile. L'opera, però, ha lacune evidenti, derivanti dal mancato esame di problemi, soprattutto legati all'usura, e si può ritenere che tutto ciò sia la conseguenza della nuova situazione politica anconitana sull'attività scientifica dell'autore. Un ulteriore riflesso si coglie nella dottrina commercialistica successiva: infatti, proprio in queste reticenze ed ambiguità, derivate da condizionamenti politici, e nell'aver troppo spesso come punto di riferimento l'ambiente mercantile anconitano, non certo tra i più avanzati nella vita economica italiana ed europea, deve essere ritrovato il motivo di un'eco tutto sommato limitata che l'opera dello Stracca ha ottenuto nel successivo sviluppo della scienza commercialistica: la scelta politica di prudenza che si traduce, sul piano scientifico, nell'ignorare o nell'eludere i problemi teorici fondamentali della nuova disciplina, finisce, in via più generale, per rendere limitato l'apporto dato dallo Stracca al processo di laicizzazione del diritto commerciale.

Un disegno originale, quindi, frutto di esperienza professionale come avvocato e come giudice, negativamente condizionato dal processo di rafforzamento politico e territoriale di uno stato molto particolare, quale è quello della Chiesa.

Al contrario i condizionamenti ambientali, pur presenti e non meno incombenti e potenzialmente pericolosi, sembrano imbrigliare di meno l'opera di un altro grande commercialista, Sigismondo Scaccia, attivo fra la fine del secolo XVI e l'inizio del XVII. Diversamente dallo Stracca, che trascorse quasi tutta la sua vita nella natia Ancona, lo Scaccia, oltre all'esercizio della professione forense a Roma, svolge funzioni di Uditore di Rota, a Genova nel 1614 e a Firenze nel 1620. Facendo tesoro delle sue esperienze professionali in città commercialmente e tecnicamente molto avanzate, lo Scaccia, che pure opera anch'egli in ambiente pontificio, riesce a trasformare

¹⁹ D. MAFFEI, *Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)*, Coimbra 1983 (separata do numero especial do «Boletim da Faculdade de Dereito de Coimbra», *Estudios em Homenage aos Prof. Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz*), pp. 703-728.

la sua profonda conoscenza della cultura moralteologica in uno strumento per proseguire il processo di laicizzazione del diritto commerciale.

I temi generali sono sviluppati nella prima parte dell'opera, mentre, nella seconda parte, egli mette a frutto la sua esperienza pratica, come avvocato e giudice, per approfondire i problemi legati al contratto di cambio. Facendo mostra di ricercare l'esistenza dei corretti presupposti per ogni tema esaminato, lo Scaccia stempera la soluzione dei problemi in una casistica minuta ed esasperata, che finisce per ridimensionare progressivamente la teologia e la sua funzione, separando il giudizio morale da quello giuridico.

Il panorama della prima fase della scienza del diritto commerciale deve essere integrato da altre fonti, quali le sentenze di alcuni tribunali che, a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo, propongono la propria giurisprudenza come parte integrante della nuova disciplina.

Alcune magistrature sono nuove, sorte cioè intorno all'inizio del XVI secolo, come le Rote di Firenze e Genova, altre sono antiche, come la Rota romana, ma per tutte esiste il comune esito di proporre la propria giurisprudenza come dominante all'interno dei singoli stati e, per alcuni, di esportarla fuori dei confini. All'interno non si tratta, ovviamente, di un sistema di precedenti come per il diritto anglosassone, ma più semplicemente di una necessaria e doverosa attenzione alle conclusioni dei predecessori. All'esterno, invece, si avverte la progressiva presenza delle sentenze di questi tribunali nella dottrina del diritto comune.

La stampa delle raccolte giurisprudenziali diviene un validissimo strumento per la conoscenza e la circolazione di questo materiale, il quale, più spesso di quanto si pensi e non solo per la Rota romana, si raccomanda anche per il contenuto tecnico-giuridico di qualità normalmente elevata.

Per il diritto commerciale, ritengo che le vicende della Rota civile di Genova e della sua giurisprudenza mercantile siano particolarmente significative. Inclusa in una complessa riforma istituzionale che, nel 1528 rinnova le strutture della repubblica genovese, la Rota civile è costituita al fine di eliminare una serie di magistrature composte da giudici non tecnici ed a sostituirli con giuristi dottori²⁰. Oltre alle garanzie di imparzialità derivanti

²⁰ V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: the « Decisiones de Mercatura » Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law* cit., p. 23 e segg.

dall'essere stranieri, i nuovi giudici sono tenuti ad offrirne altre di tipo professionale, quali un *curriculum* di studi giuridici universitari e, per finire, una pratica quinquennale come giudici o avvocati.

Al loro giudizio sono sottoposte, fra le altre, quasi tutte le controversie che in precedenza erano portate alla conoscenza degli Uffici di Mercanzia, Gazaria e Rotti cioè delle corti mercantili specializzate. La nuova Rota non deve però distaccarsi completamente dalle caratteristiche delle magistrature di cui ha preso il posto, dal momento che le viene imposto di risolvere le controversie basandosi, oltre che sulle proprie *regulae*, sulla *inveterata consuetudo* ormai radicata nell'emporio commerciale ligure. L'abilità tecnica dei giuristi dottori entra immediatamente in sintonia con il vivace ed esigente ambiente mercantile genovese ed offre risultati estremamente interessanti.

La tradizione, o piuttosto la memoria giurisprudenziale delle sentenze delle Corti mercantili rimpiazzate dalla Rota e le nuove *regulae* dell'organo giudiziario, inducono i giuristi dottori ad approfondire le figure teoriche emergenti del mondo mercantile ed a tentarne il trasferimento nel rigoroso universo dello *ius commune*.

Un contributo fondamentale alla nascente scienza del diritto commerciale è il risultato di questo processo ed è materialmente contenuto nelle decisioni motivate dalla Rota. Nel 1582 una scelta di «decisiones de mercatura» della Rota è pubblicata in Genova, e la stessa, assolutamente identica, appare un anno dopo a Venezia, in conseguenza di disaccordi personali fra gli stampatori. L'importanza di questa collezione è definitivamente confermata dal suo inserimento nell'edizione lionese *De mercatura Decisiones et Tractatus varii*, e nelle successive edizioni di Francoforte e di Amsterdam.

Sugli aspetti commercialistici della giurisprudenza delle altre Rote italiane della prima Età moderna i giudizi sono legati a notizie scarse e poco verificate: è certo che soprattutto la Rota romana e quella fiorentina, oltre a quella genovese, hanno una posizione di grande prestigio ed autorità anche in questa materia.

Fatte le opportune distinzioni per la Rota romana, bisogna sottolineare che la necessaria aderenza alla pratica, il disinteresse verso gli aspetti morali e teologici e la considerazione del diritto locale e degli usi mercantili, fanno delle sentenze uno strumento fondamentale nel processo di laicizzazione della disciplina commercialistica.

La giurisprudenza rotale genovese, al pari delle opere di Stracca e di Scaccia, deve, peraltro, considerarsi il frutto di particolari condizioni storiche legate, nel XVI secolo in Italia, a processi di ristrutturazione politico-istituzionale che, sia pure timidamente, tendono ad estendere il controllo dello stato su attività considerate fondamentali come il commercio e la giustizia.

La visione di queste opere come scientificamente asettiche e l'individuazione di diversificazioni e di peculiarità nazionali solo nella seconda metà del secolo XVII, significa ancora una volta privilegiare uno schema interpretativo che, non a caso, ha come punto di riferimento un modello legislativo, quale è quello francese: è una visione che appiattisce e schematizza, forse in modo eccessivamente arbitrario, la ricchezza delle articolazioni storiche di questo complesso fenomeno, apprezzato solo ed in quanto sia rapportabile ad un qualche modello codificatorio, considerato in ogni caso superiore. Sono le articolazioni storiche, di cui dicevo, che invece bisogna recuperare e valorizzare se non vogliamo credere che la scienza commercialistica cinquecentesca sia nata pressoché dal nulla, per l'intuizione di qualche mente isolata.

Entro il quadro che vede emergere da una parte le ragioni scientifiche, che ancora garantiscono l'internazionalità di circolazione alle dottrine commercialistiche, e, dall'altra, i fini politici interni, che egualmente le determinano e le condizionano, si collocano opere ed autori che provengono da diverse zone dell'Europa: lo sforzo di elaborazione e di autonomia è certo notevole e, pur nei limiti e nei condizionamenti sopra indicati, sembra felice l'espressione di « periodo classico » della scienza commercialistica, coniato per questo momento di crescita e di definizione dei fondamenti della disciplina.

I legami degli studiosi con la pratica e la giurisprudenza delle Corti specializzate, si collegano quindi, già dal XVI secolo, a nuove condizioni economiche e politiche. In tale contesto, l'Ordinanza francese del 1673 appare una tappa, certo fondamentale, di un più complesso processo, piuttosto che un'innovazione sradicata dalle vicende del diritto commerciale ad essa coevo o appena precedente. Tra le ragioni della sua emanazione ci sono certo ricerca di unità e di coerenza nella materia, ma la trasposizione formale nella legislazione statuale non cancella un carattere di universalità nelle regole fondamentali²¹, e l'Ordinanza diventa, oltre che un modello normativo anche una *auctoritas* largamente usata dalla scienza commercialistica.

²¹ J. HILAIRE, *Introduction* cit., p. 68.

Valutate entro tali presupposti, sembrano eccessive le critiche rivolte alla sua lacunosità, soprattutto per lo spazio lasciato alle consuetudini commerciali che, presto, per seguire le esigenze di scambi tecnicamente sempre più complessi, la relegano in una posizione di importanza secondaria.

Se questa è stata la reale posizione della Ordinanza francese del 1673, appare ancora una volta esagerato il suo innalzamento a simbolo di un fondamentale processo di integrazione legislativa, dal momento che poco ha mutato nella realtà della vita commerciale.

Un discorso sostanzialmente analogo è da fare per il diritto marittimo, che gli scrittori continuano generalmente a trattare unitariamente nell'ambito del diritto mercantile con le regole del commercio terrestre: anche per tale materia, malgrado l'Ordinanza del 1681, ci sarà largo spazio lasciato alle tradizioni consuetudinarie.

L'evoluzione in senso nazionale, che si sviluppa soprattutto nel XVII secolo in Germania ed in Francia, non rinnega, quindi, le matrici dottrinarie, pratiche e dotte, del diritto mercantile precedente e la sua proiezione internazionale. Ne sono testimonianza alcuni recenti studi che hanno esaminato aspetti di storia giuscommercialistica provenienti da ambienti tedeschi ed olandesi, e, con le sue peculiarità, dallo stesso ambiente inglese²². In quest'ultima area, in età moderna, lo scontro tra studiosi di *civil law* e di *common law* appare anch'esso un aspetto significativo dei conflitti esistenti in quella società: lo sbocco naturale, una volta attenuati i contrasti sociali, si trova, nel XVIII secolo, nell'opera di Lord Mansfield che, nella elaborazione di alcuni principi fondamentali del diritto commerciale inglese, usa largamente l'esperienza europea continentale filtrata dai *civilians* e la rende operante in un momento di grande espansione economica e di crescente peso politico dell'Inghilterra²³.

Il riferimento, come si vede, è, ancora una volta, agli elementi economici e sociali che il diritto commerciale è chiamato a regolamentare, come si è già visto per il periodo medievale. L'intervento dello stato è necessario, anche per far fronte ai nuovi problemi ed alle nuove esigenze politiche e finanziarie: emblematiche, a questo riguardo, sono le forme di alleanza che emergono con le Compagnie delle Indie nel Seicento e Settecento,

²² Si vedano gli studi contenuti nel volume miscelaneo *The Courts and the Development of Commercial Law* cit.

²³ W. WOLDSWORTH, *A History of English Law*, I, London 1956-1957, pp. 572-573.

« le prime grandi imprese dell'era moderna, gli archetipi di quella che diverrà, con le codificazioni dell'Ottocento, la forma giuridica tipica dell'impresa capitalistica, la società per azioni. Nella compagnia coloniale compaiono per la prima volta i caratteri propri di questo tipo di società: la limitazione della responsabilità dei soci e la divisione del capitale sociale in azioni ». Essa, peraltro, si presenta « con il carattere di una sorta di 'patto' di volta in volta concluso da gruppi imprenditoriali con il sovrano »²⁴.

Bisogna infine ricordare lo sviluppo progressivo del contratto di assicurazione che comporta un graduale sconfinamento dall'ambito marittimo per andare a coprire anche rischi diversi, primo fra tutti quello di morte. Nel XVII secolo anche per questo aspetto della vita economica c'è il fiorire di grandi compagnie e l'operatività su più larghi mercati. Sorge poi l'interessante fenomeno delle società mutue di assicurazioni che allargano la propria presenza anche per rischi estranei alla navigazione, legandosi, ad esempio, all'agricoltura, per gli incendi e la grandine. La codificazione coeva non recepisce queste innovazioni e regola il fenomeno ancora in dipendenza del traffico marittimo: gli altri rami ne utilizzano i principi per estensione analogica.

Novità e legami con la tradizione consuetudinaria, nazionalismo giuridico e persistenza di caratteri e di vocazione internazionale sono un patrimonio, solo apparentemente contraddittorio, che viene consegnato all'opera di codificazione ottocentesca. I contenuti del primo e fondamentale di questi testi, il codice di commercio francese del 1807, non sono sempre innovativi, ma, come è stato affermato, « le Code participait ainsi, dans le système légaliste issu de la Revolution, à la mythologie de l'œuvre législative à la fois exhaustive, claire, solidement fondée, défiant le temps »²⁵.

²⁴ F. GALGANO, *Storia cit.*, pp. 62-63.

²⁵ J. HILAIRE, *Introduction cit.*, p. 79.

Bibliografia

Per il diritto medievale e moderno i più recenti apparati di fonti e di bibliografia sono stati compilati da H. POLHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen una Literatur der neuren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500) - Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 801-834, da K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft der Handelsrechts*, *Ibidem*, II/1, *Neuere Zeit (1500-1800) - Das Zeitalter des gemeinen Rechts*, *Wissenschaft*, a cura di H. COING, München 1977, pp. 797-997 e da S. LAMMEL, *Die Gesetzgebung des Handelsrechts*, *Ibidem*, II/2, *Neuere Zeit (1500-1800) - Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, a cura di H. COING, München 1976, pp. 571-1084. Malgrado siano comprese negli apparati bibliografici delle opere citate, meritano una segnalazione specifica, per la loro utilità, alcune vecchie opere generali, quali L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale* (trad. it. a cura di V. POUCHAIN e A. SCIALOJA di *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891), Torino 1913, P. REHME, *Geschichte des Handelsrechts*, in *Handbuch des gesamten Handelsrechts*, I, Leipzig 1913 e A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, che citano una gran massa di fonti. Per la dottrina giuridica medievale e moderna, un buon punto di partenza rimane M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, I-II, Lipsiae 1757 (rist. Hildesheim 1970-1971), sotto le voci commercialistiche quali *mercator*, *mercatura*, *commercia*, *cambium*, *ius maritimum*, *assecuratio*, *avaria*, *societas*, *usura*, ecc. Sono utili, anche per i riferimenti bibliografici, alcune opere di sintesi o raccolte di studi apparse in questi ultimi anni, tra cui T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Milano 1962³; F. DE SOLA CANIZARES, *Tratado de derecho comercial comparado*, I, Barcelona 1963, pp. 28-31; G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974; F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976; A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como 1984; H. COING, *Europäisches Privatrecht*, I, *Älteres gemeines Recht (1500 bis 1800)*, München 1985, pp. 451-555; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Torino 1987; *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (*Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History*, 2). Per il diritto anglosassone, oltre al tradizionale W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, I, London 1956⁷, si veda J.H. BAKER, *The Law Merchant and the Common Law before 1700*, in «The Cambridge Law Journal», 38 (1979), pp. 295-322; D.R. COQUILLETTE, *Legal Ideology and Incorporation*, in «Boston Law Review», 61 (1981), pp. 1-89 (I. *The English Civilian Writers, 1523-1607*) e 315-371 (II. *Sir Thomas Ridley, Charles Molloy, and the Literary Battle for the Law Merchant, 1607-1676*). Per la Chiesa e il diritto canonico, oltre allo studio di G. LE BRAS, *Condizioni economiche e sociali*, in *Storia economica Cambridge*, III, *La città e la politica economica nel Medioevo* (trad. it. di *The Cambridge Economic History of Europe*, III, *Economic Organization and Policies in the Middle Ages*, Cambridge 1965), Torino 1977, pp. 640-654, si veda J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity in the Middle Ages*, London 1969 e *L'etica economica medievale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974 [con bibliografia]. Per i necessari riferimenti di storia economica e sociale, oltre agli studi contenuti nei volumi della *Storia economica Cambridge* e nella *Storia d'Italia Einaudi*, a cura di R. ROMANO e C. VIVANTI, Torino 1964 e sgg., soprattutto i voll. I (*I caratteri originali*), II (*Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII*) e V (*I Documenti*), si possono ricordare, per il Medioevo, gli studi di R.S. LOPEZ, *La nascita dell'Europa. Secoli V-XIV* (trad. it. di *Naissance de l'Europe*, Paris 1962), Torino 1966 e *La rivoluzione commerciale*

del Medioevo (trad. it. di *The Commercial Revolution of the Middle Ages*, Prentice Hall 1971), Torino 1975; J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel medioevo* (trad. it. di *Marchands et banquiers du Moyen Age*, Paris 1956), Messina-Firenze 1976; G. FORQUIN, *Storia economica dell'Occidente medievale* (trad. it. di *Histoire économique de l'Occident medieval*, Paris 1979), Bologna 1987; *Storia del Medioevo*, a cura di R. FOSSIER (trad. it. dell'edizione francese *Le Moyen Age*, Paris 1982-1984), Torino 1984-1987; per l'Età moderna, P. LEON, *Economies et sociétés préindustrielles*, Paris 1970 e F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)* (trad. it. di *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV^e-XVIII^e siècle*, Paris 1979), Torino 1981-1982.

INDICE

| | | |
|---------------------|------|---|
| Presentazione | pag. | 7 |
| Tabula gratulatoria | » | 9 |

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

| | | |
|---|---|-----|
| Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria | » | 13 |
| Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » | 57 |
| Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento | » | 65 |
| Il diritto genovese e la Sardegna | » | 113 |
| I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio | » | 123 |
| Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo | » | 141 |
| Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi | » | 159 |
| Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese | » | 171 |
| Statuti e riformazioni | » | 193 |
| Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri | » | 209 |
| Celesterio Di Negro | » | 219 |
| Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà | » | 225 |

| | |
|--|----------|
| Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo | pag. 239 |
| Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo | » 251 |
| Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco | » 263 |
| La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza | » 273 |
| Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese | » 283 |
| L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288 | » 291 |
| Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine | » 317 |
| Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu | » 329 |
| La normativa comunale in Italia in età fredericiana | » 341 |
| Sui più antichi statuti del ponente ligure | » 359 |
| Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui | » 365 |
| Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali | » 375 |
| L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno | » 381 |
| Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale | » 395 |
| Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo | » 409 |
| Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese | » 417 |
| L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova | » 427 |
| La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo | » 439 |

| | |
|--|----------|
| Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi | pag. 447 |
| Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale | » 453 |
| La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna | » 461 |
| Alderano Mascardi | » 473 |
| Giovanni Maurizio | » 477 |
| Il diritto ed una "filosofia della storia patria" | » 481 |
| Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato | » 487 |
| <i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia | » 495 |

Diritto canonico medievale

| | |
|--|-------|
| Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269) | » 509 |
| Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita | » 519 |
| La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione | » 547 |
| Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi | » 575 |
| La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34 | » 595 |
| Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham » | » 605 |

| | |
|---|----------|
| Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i> | pag. 617 |
| The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages | » 635 |
| Tracce della cultura canonistica a Vercelli | » 651 |
| Il diritto canonico: il Medioevo | » 663 |
| Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale | » 685 |
| La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale | » 697 |
| Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni | » 709 |

Scienza e pratica commerciale e marittima

| | |
|--|-------|
| Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere | » 751 |
| Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia | » 785 |
| L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX | » 827 |
| Le assicurazioni marittime | » 869 |
| Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova | » 883 |
| Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age | » 903 |
| The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance | » 915 |

| | |
|--|----------|
| Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII) | pag. 933 |
| Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno | » 945 |
| I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna | » 971 |
| Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi | » 987 |
| Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale | » 1005 |
| Alle origini delle società mutue | » 1013 |
| Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese | » 1033 |
| Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco | » 1047 |
| Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo | » 1067 |
| Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones | » 1081 |
| Statuti, diritto comune e processo mercantile | » 1103 |
| Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo | » 1117 |
| La storiografia del diritto marittimo | » 1131 |
| Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova | » 1143 |
| Assicurazione e finzione | » 1167 |
| La giustizia mercantile | » 1173 |

| | |
|---|-----------|
| Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna | pag. 1191 |
| Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna | » 1199 |
| Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law | » 1211 |
| Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti | » 1231 |
| Note per una storia dell'assicurazione in Italia | » 1245 |
| La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | » 1257 |
| Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri | » 1273 |
| Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio | » 1277 |
| Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione | » 1283 |
| I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione | » 1293 |
| Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno | » 1307 |
| Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes | » 1315 |
| Brevi note storiche sul fallimento | » 1327 |
| Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio | » 1337 |
| Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna | » 1349 |

Avvocatura e notariato

| | |
|--|--------|
| La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca | » 1361 |
| Il notaio nella storia giuridica genovese | » 1377 |

| | |
|--|-----------|
| Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna | pag. 1391 |
| A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa | » 1401 |
| La professione e la cultura del notaio parmense | » 1409 |
| Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino | » 1417 |
| A proposito di una storia del notariato francese | » 1427 |
| Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime | » 1431 |
| Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale | » 1441 |
| Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile | » 1455 |
| Il notaio e la città | » 1465 |
| La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna | » 1469 |
| Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni | » 1479 |

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo